

**REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

**PROVINCIA DI UDINE**

**COMUNE DI  
MUZZANA DEL TURGNANO**



# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 28 DEL 27.04.1992**

# **CAPO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **Principi generali e campo di applicazione**

1. I contratti dai quali derivi una entrata o una spesa per il Comune e comunque riguardino le alienazioni, locazioni, acquisti, appalti e somministrazioni sono affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal successivo art.3.
2. La scelta della procedura più idonea da adottare per ciascun contratto, così come le condizioni generali o particolari del medesimo, sono deliberate dagli organi collegiali dell'Ente, nel rispetto delle competenze di cui agli artt.32 e 35 della Legge 08.06.1990 nr.142 e dello Statuto, e tenuto conto del primario fine di assicurare contestualmente l'economicità delle prestazioni, l'efficienza, l'imparzialità e il rispetto dei principi della concorrenzialità e della pari opportunità tra i concorrenti.
3. Le condizioni, le clausole generali e particolari così come i principi e le modalità attuative di cui al presente regolamento, si applicano agli appalti di lavori, all'affidamento di forniture e di servizi, alle alienazioni, alle acquisizioni di beni mobili o immobili, alla costituzione di diritti reali e, in genere, ad ogni altra attività tanto in ordine economico che sociale posta in essere dal Comune che implichi un rapporto contrattuale.

### **ART. 2**

#### **Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali**

1. I singoli contratti, oltre che dalle norme di legge e del presente regolamento, possono in rapporto all'entità e alla specificità dell'oggetto, essere regolati da norme integrative e di dettaglio quali capitolati speciali o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.

In particolare si considerano integrativi della presente regolamentazione:

- 1) Nel caso di appalti di lavori pubblici:

- il capitolato speciale d'appalto;
- il capitolato generale per l'appalto delle opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16.07.1962 nr. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la Legge 20.03.1865 nr.2248, all.F) ed il Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei LL.PP. approvato con R.D. 25.05.1989 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la Legge Regionale 31.10.1985 nr.46;

- tutte le altre leggi statali e regionali, relativi regolamenti ed istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia dell'appalto e dell'esecuzione di opere pubbliche che l'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi ad osservarle;

2. Nel caso invece di forniture di beni, servizi, alienazioni o lavori in economia:

- i capitolati speciali o foglio condizioni predisposti dall'Amministrazione per il singolo affidamento;

- tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti e le circolari esplicative, attinenti all'affidamento;

- propri capitolati generali per le forniture di beni e servizi e per i lavori in economia;

- specifici regolamenti economici;

3. In tutti i casi:

- le disposizioni contro la lotta alla delinquenza di stampo mafioso, di cui alle leggi 13.09.1982 n.646, 23.12.1982 n.936, 19.03.1990 n.55, e successive modificazioni ed integrazioni.

## **CAPO II**

### **SCELTA DEL CONTRAENTE**

#### **ART. 3**

##### **I sistemi di affidamento**

1. Agli appalti di opere pubbliche o agli affidamenti di forniture e servizi si può pervenire attraverso i sistemi delle pubbliche gare o della trattativa privata.

1) Pubblica gara:

a) l'asta pubblica (o pubblico incanto) nelle sue diverse articolazioni, così come prevista e disciplinata dagli artt.73 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924 n.827;

b) la licitazione privata nelle forme previste dall'art.89 e seguenti del suddetto regolamento, dalla Legge 02.02.1973 n.14 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) l'appalto concorso, così come previsto e regolato dall'art.3 del D.L. 06.02.1919 nr.107; dall'art.4 del R.D. 18.11.1923, n.2440 e dagli artt.40 e 91 del R.D. 23.05.1924 n.827;

2. Qualora gli importi degli appalti superino i limiti indicati in sede comunitaria, devono essere utilizzati i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale e quindi con le modalità di cui alla Legge 08.08.1977 n.584 e 30.03.1981 n.113 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) Il concorso di idee, finalizzato non alla esecuzione di lavori ma alla semplice acquisizione delle problematiche complesse o di natura artistica con l'acquisizione, attraverso una pubblica gara, di suggerimenti o progetti.

2) Trattativa privata.

3.La trattativa privata previa gara ufficiosa, per appalti di opere pubbliche e forniture di importo non superiore a un miliardo;

4. Si procede mediante trattativa privata:

a) quando l'asta pubblica o licitazione privata siano andate deserte o si abbia fondati motivi per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;

b) quando si tratti dell'acquisto di cose che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto, o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura o quantità limitata o modica spesa non sia conveniente promuovere il concorso di pubbliche offerte;

c) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi o ad uffici del Comune;

d) quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto e all'interesse che esso è destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente;

e) quando ricorrano altre eccezionali o speciali circostanze o quando l'urgenza dei lavori sia tale da non consentire i normali incanti o la licitazione;

f) quando ricorrano i presupposti previsti da leggi statali o regionali.

5. Ai sensi del precedente comma lett.b) punto 2, si intende modica spesa un importo non superiore a £.2.000.000.=

## **ART. 4**

### **Commissioni di gara**

A) Pubbliche gare:

1. L'espletamento della procedura di aggiudicazione a mezzo asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso o concorso di idee è riservata ad apposita commissione composta dal Presidente dal Segretario verbalizzante e da due dipendenti individuati dal Presidente.
2. La Presidenza della commissione è attribuita al Segretario Comunale.
3. Le funzioni di Segretario vengono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale individuato dal Presidente.
4. La commissione per l'appalto-concorso o il concorso di idee è integrata, in presenza di particolari ragioni di opportunità, da due esperti nel settore scelti per la loro qualificazione tecnica e specifica preparazione professionale nominati dalla Giunta Comunale.
5. In caso di gara ufficiosa la Commissione è composta dal Presidente (Segretario Comunale) e da due dipendenti preferibilmente appartenenti al servizio interessato individuati dal Presidente, e avrà il compito di procedere alla apertura delle buste, alla verifica della regolarità delle offerte ed alla stesura della relativa graduatoria.
6. Alla Commissione è demandato il compito di pervenire ad una graduatoria di merito e di formulare una proposta di aggiudicazione da sottoporre al vaglio dell'Amministrazione.

## **ART. 5**

### **Modalità operative**

1. Per quanto specificatamente attiene all'individuazione delle imprese da invitare alle gare da espletare con i sistemi della licitazione privata e dell'appalto concorso per l'affidamento dei lavori, pubblici servizi e forniture, si opera applicando le norme regolanti la specifica materia ed in particolare la Legge 02.02.1973 n.14 (Art.7) e la Legge 08.08.1977 n.584 (art.9) e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il D.P.C.M. 10.01.1991 n.55.
2. Nell'ipotesi di gara ufficiosa la scelta delle Imprese da invitare è operata tra quelle di fiducia dell'Amministrazione.
3. Il numero delle ditte da invitare deve essere minimo di tre elevabile in rapporto all'importanza dell'appalto.
4. Per l'affidamento in appalto di opere pubbliche e per la fornitura di valore superiore a £. 2.000.000.= la gara ufficiosa verrà indetta previa apposita indicazione della Giunta Comunale che

individuera le ditte da invitare ed approvera lo schema del bando o della lettera di invito di cui al successivo art.6.

### **CAPO III**

## **BANDO E LETTERA DI INVITO MODALITA' PER LA FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

### **ART. 6**

#### **Il bando o la lettera d'invito. Natura giuridica e contenuti**

1. Il bando di gara o la lettera di invito, nel caso di trattativa privata, non rappresenta un formale impegno per l'Ente a stipulare il conseguente contratto.
2. In tali casi costituisce semplicemente un invito ad offrire, che, qualificando la controparte come proponente, impegna la pubblica amministrazione solo dopo la stipulazione del formale contratto o dell'affidamento.
3. Il bando o la lettera d'invito, sono improntati alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti quanto le modalita da seguire per la partecipazione.
4. In particolare vanno evidenziati gli elementi da considerare essenziali e che come tali, rispondono ad un particolare interesse dell'Ente appaltante, se disattesi, portano alla esclusione del concorrente e cioe il fine che si intende perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali.

### **ART. 7**

#### **Modalità di formulazione delle offerte per pubbliche gare e trattative previa gara ufficiosa**

1. Per tutte le pubbliche gare, le offerte sono redatte in conformita con la legge sul bollo. In ogni caso tutte le offerte devono essere formulate nel rispetto delle norme, modalita e condizioni previste dal bando di gara, dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare il particolare affidamento e devono riportare all'esterno della busta, in modo chiaro e leggibile, tanto il nominativo del partecipante quanto le indicazioni della gara o appalto cui si riferiscono.
2. In caso di trattativa privata relativa ad opere o forniture sino a €. 2.000.000.=, nonche in caso di offerte prezzi su elenchi di opere e forniture predisposti dagli uffici comunali e sottoposti alla ditta per l'indicazione dei prezzi relativi, le offerte possono essere acquisite direttamente dagli uffici sia

mediante offerta scritta in carta semplice che comunicazione telefax.

## **ART. 8**

### **L'inoltro e la presentazione delle offerte**

- 1) La presentazione delle offerte è effettuata nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle procedure previste dalla lettera di invito o dal bando di gara.
- 2) I termini da concedere alle imprese invitate per la partecipazione alle gare, in carenza di apposita previsione legislativa, sono determinati di volta in volta, a giudizio discrezionale della stazione appaltante, sulla base del principio di conferire un termine congruo, in grado cioè di consentire, tenuta presente la natura e l'importanza del singolo appalto, la presentazione di offerte serie e ragionate.
- 3) I termini previsti per la presentazione sono perentori e, conseguentemente, richiamato il principio del ricevimento entro date ed oneri ben individuati, l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente.
- 4) Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta stessa, fa fede il timbro di arrivo con l'attestazione del giorno e dell'ora di ricevimento, apposta dal funzionario a ciò abilitato.

## **ART. 9**

### **Modifica o integrazione delle offerte**

1. Possono essere presentate offerte successive, modificative o integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:
  - che la successiva o ultima in ordine di tempo integri, o sostituisca la precedente migliorandola.
  - che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge o di regolamento, del bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare affidamento e, conseguentemente, con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale.
2. Non è ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte, in quanto, non potendosi individuare l'ultima in ordine di tempo, non si sarebbe in grado di interpretare la reale volontà del concorrente.

## **ART. 10**

### **Validità temporale delle offerte**

1. Le offerte non possono essere ritirate, e divengono quindi impugnative per il proponente dal momento del ricevimento agli atti del Comune.
2. Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita ad un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello a tal fine indicato nel bando o avviso di gara.

## **ART. 11**

### **Riapertura e proroga del termine**

1. La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare motivazioni in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo che ha deliberato la gara.

## **ART. 12**

### **Le offerte risultanti uguali**

1. Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, il Presidente, ove i concorrenti medesimi siano presenti, dispone immediatamente una nuova gara tra loro, con il metodo che ritiene più opportuno, ed esperita questa, aggiudica l'appalto al migliore offerente.
2. Ove i concorrenti non siano presenti o rifiutino la seconda gara od ancora le offerte debbano essere contenute entro limiti ben individuati o si sia proceduto con uno dei sistemi di cui all'art.1, lett.B-C-D della Legge 02.02.1973 nr.14, si procede alla individuazione dell'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

## **CAPO IV**

### **STIPULAZIONE DEI CONTRATTI:**

### **ADEMPIMENTI, PRELIMINARI E SUCCESSIVI.**

## **ART. 13**

### **Pubblicazione dei risultati di gara**

1. In presenza di appalto di lavori pubblici a seguito di pubblica gara, prima di procedere alla stipula del contratto, ai sensi di quanto esposto dall'art.20 della Legge 19.03.1990 nr.55, si provvede alla pubblicazione del risultato di gara con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima.



## **ART. 14**

### **Spese contrattuali**

1. Tutte le spese contrattuali (comprese le spese di copia e bollo, diritti di segreteria, le imposte e tasse relative agli adempimenti conseguiti la stipulazione, registrazione, voltura catastale, trascrizione ecc.) sono poste a carico del privato contraente quando non previsto diversamente dalla legge.

## **ART. 15**

### **I depositi cauzionali**

1. L'impresa aggiudicataria di una pubblica gara presta, a garanzia degli impegni assunti con il contratto ed entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, un deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dal capitolato o dalla lettera d'invito.
2. Il deposito cauzionale definitivo può essere costituito, giusta le prescrizioni dell'art. 6 della Legge 10.12.1981, n. 741 e 10.6.1982 n. 348 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che in numerario od in titoli dello Stato, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.2.1959 n. 449.
3. Il luogo della cauzione definitiva può essere consentita nei casi previsti dalla Legge e qualora trattasi di imprese di fiducia dell'Amministrazione di notoria solidità, l'esonero dal deposito cauzionale definitivo a condizione che l'impresa stessa applichi le migliori del R.D. 23.5.1924 n. 827 e della Legge 17.2.1968 n. 93, art. 5.
4. Lo svincolo del deposito cauzionale è disposto dalla Giunta Municipale non appena completata la prestazione ed accertata la perfetta esecuzione a mezzo di certificato di regolare esecuzione e collaudo.
5. Nel caso di appalto di lavori pubblici si applicano le particolari condizioni previste dall'art. 5 della Legge 10.12.1981 n. 741 che prescrivono l'obbligo dell'estinzione delle garanzie fideiussorie non appena trascorsi i termini previsti per effettuare le operazioni di collaudo.

## **ART. 16**

### **Conformità del contratto con l'atto deliberativo**

1. Il contenuto del contratto deve essere perfettamente aderente alle condizioni previste

- nell'atto deliberativo e nell'eventuale disciplinare richiamato ed approvato con l'atto stesso.
2. All'Ente appaltante è riservata la facoltà di procedere all'eliminazione di eventuali differenze esistenti tra i due provvedimenti con ulteriore atto deliberativo.

## **ART. 17**

### **La stipulazione del contratto**

1. La stipulazione dei contratti del Comune può avvenire in tre forme diverse:
  - in forma pubblica, cioè a mezzo di notaio;
  - in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Segretario Comunale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce;
  - per scrittura privata, quando il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza la necessità di intervento di pubblici ufficiali.
2. L'adempimento della stipulazione deve avere luogo nel più breve tempo e comunque entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.
3. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione attiva la procedura sanzionaria prevista dall'art. 5 della Legge 8.10.1984 n. 687 nonché tutte le altre azioni da porre in essere per l'esecuzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

## **ART. 18**

### **Il rogito a mezzo del Segretario**

1. I contratti conseguenti a pubbliche gare nonché tutti gli atti ai quali occorra conferire il crisma della pubblicità e dell'autenticità, vengono stipulati in forma pubblica amministrativa e quindi ricevuti e rogati in unico originale dal Segretario del Comune che opera nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni dettate dalla legge notarile.
2. L'ufficiale rogante, in tale sua veste, provvede alla tenuta del repertorio, alla relativa iscrizione degli atti rogati in forma pubblica amministrativa nonché a tutti gli ulteriori adempimenti inerenti l'iter del contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria.

## **ART. 19**

### **I diritti di rogito**

1. Per gli atti iscritti a repertorio dal Segretario, sono dovuti, ai sensi del disposto di cui all'art. 40 della Legge 8 Giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni i diritti di

- rogito nella misura attualmente prevista dall'art. 19 ter della Legge del 29.10.1987 n. 440.
2. Tali diritti vengono contabilizzati al momento dell'iscrizione dell'atto a repertorio e ripartiti periodicamente tra i vari soggetti interessati al riparto stesso.
  3. La quota spettante all'ufficiale rogante può essere liquidata nel rispetto dei limiti fissati dal d.l. 22.12.1981 n. 786 convertito nella Legge 25.2.1982 n. 51, previa adozione di atto deliberativo ricognitivo.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI**

#### **ART. 20**

##### **Norme di rinvio**

1. Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto contrattuale e la disciplina sostanziale del medesimo quali le modalità di pagamento, di esecuzione, di collaudo, di risoluzione del contratto, l'applicazione di eventuali penalità e la risoluzione i controversie, si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitolati speciali e generali, da tutte le normative vigenti in tali materie ivi comprese quelle del codice civile.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali modificatrici di norme regolanti questa materia comportano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

#### **ART. 21**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad avvenuta esecuzione della procedura di pubblicazione.